

COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 32 DEL 21-04-20

OGGETTO:

APPELLO PRESENTATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AVVERSO LA SENTENZA N. 232/02/2013 EMESSA IN PRIMO GRADO DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - DEFINIZIONE TRANSATTIVA.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 18:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
=====

| | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------|
| CESARONI ALVARO | SINDACO | Presente in videoconferenza |
| GIONNI DOMENICO | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |
| DE SANTIS MIRELLA | ASSESSORE | Presente |
| PERUGINI FRANCESCA | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |
| ANTOGNOZZI ALBERTO | ASSESSORE | Presente in videoconferenza |

=====

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARDINALI MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che questa Amministrazione, sulla base degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali al tempo formati in materia, provvedeva a richiedere il rimborso della tassa di concessione governativa assolta sulle fatture di telefonia mobile a decorrere dall'anno 2007 e fino all'anno 2010;

- che l'Agenzia delle entrate di Ascoli Piceno non riscontrava la predetta richiesta di rimborso;

- che conseguentemente, in esito alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 10/05/2011 ed alla successiva determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia privata n. 51 del 26/05/2011, si procedeva a proporre ricorso avverso il descritto silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno innanzi alla Commissione tributaria di Ascoli Piceno per il tramite dell'Avv. Olindo Dionisi, con studio in Comunanza;

- che la Commissione Tributaria di Ascoli Piceno con sentenza 232/02/13 depositata in data 16/09/2013 accoglieva il ricorso presentato da questo Comune e condannava, conseguentemente l'Agenzia delle Entrate al rimborso di quanto indebitamente pagato a titolo di concessione governativa sulle utenze di telefonia mobile;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona avverso la citata Sentenza della Commissione provinciale di Ascoli Piceno, notificato in data 8/11/2013;

RILEVATO che i motivi di impugnazione si sostanziano, in primis, sull'asserita omessa pronuncia da parte del Collegio di Prime Cure circa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata in primo grado dall'Agenzia delle Entrate in merito ad una presunta difformità di petitum tra l'istanza di rimborso presentata dal Comune di Comunanza in data 30/11/2010, ove veniva richiesta la restituzione della somma di Euro 17.823,58, ed il successivo ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, ove veniva richiesto il rimborso del Euro 12.858,62 e, in secondo luogo, l'Agenzia delle Entrate rilevava ed eccepeva, nel merito, il travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta "abrogazione" de facto dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 641, e la violazione di legge sul punto in relazione al "principio di diritto" della Cassazione con sentenza n. 23052/2012;

CONSIDERATO che questo Ente si è costituito in giudizio presentando le sue controdeduzioni in data 31/12/2013, quando la giurisprudenza era incerta sull'avvenuta abrogazione tacita o meno della Tassa in questione, ma successivamente è intervenuta una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 9560 del 2/5/2014, alla quale la giurisprudenza successiva si è sempre conformata) che ha risolto il contrasto chiarendo che agli enti locali "non spetta l'esenzione della tassa sulle concessioni governative prevista dal D.P.R. n. 641/1972";

RITENUTO opportuno, alla luce della giurisprudenza di cui sopra, definire transattivamente la controversia in oggetto, evitando una probabile pronuncia negativa in appello, abbandonando il giudizio a spese compensate;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del TUEL 267/2000,

rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e Affari generali e dal Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in modalità telematica, ai sensi dell'art. n.73 del D.L. n. 18/2020;

DELIBERA

1) di definire in via transattiva la controversia con l'Agenzia delle Entrate di cui in premessa, mediante adesione del Comune di Comunanza all'appello della suddetta Agenzia, con rinuncia alla richiesta di rimborso della TCG da cui è iniziato il contenzioso giudiziario e con compensazione delle spese di lite.

2) di conferire mandato all'Avv. Olindo Dionisi, con studio legale in Comunanza, già incaricato per la difesa delle ragioni di questo Ente nell'ambito della controversia in argomento, per la presentazione nei termini di legge di una memoria per aderire all'appello con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione favorevole unanime, espressa in modalità telematica, ai sensi dell'art. n.73 del D.L. n. 18/2020;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 21-04-020

Il Responsabile del Servizio
F.to GIONNI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 21-04-020

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

=====

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2020 al 28-05-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 29-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 13-05-20

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- [] E' stata comunicata, con lettera n. 3746 in data 13-05-20 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività

- é divenuta esecutiva il giorno 21-04-2020

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA